

13/10/2003 - pensione di inabilità

La pensione di inabilità.

La legge 335/1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha concesso ai dipendenti pubblici la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla legge 222/1984, e quindi anche se l'evento determinante di tale stato non risulta collegato a causa di servizio, superando una serie di requisiti.

Ai fini della corresponsione della pensione di inabilità, è necessario il requisito minimo di cinque anni di contribuzione, dei quali tre nell'ultimo quinquennio, e il riconoscimento dell'assoluta e permanente imposizione.

Il riconoscimento dello stato di inabilità è possibile solo per l'iscritto cessato dal servizio, ma comunque in via di accertamento.

Misura della pensione.
L'importo della pensione è calcolato sulla base dell'anzianità posseduta, incrementata del periodo mancante al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Come si calcola l'importo.

Nel sistema retributivo, e quindi per i soggetti che al 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva.

Nel sistema contributivo e misto, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata.

L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l'80% della base pensionabile, né può essere superiore a quella della pensione di vecchiaia.

Incompatibilità.
Il godimento della rendita è incompatibile con qualsiasi altro reddito da lavoro, sia dipendente che autonomo.

La domanda.

L'iscritto interessato a richiedere la pensione di inabilità deve inoltrare all'ente datore di lavoro i seguenti documenti:

domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico di inabilità;
certificato medico attestante la permanente e assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (esiste un apposito schema di certificato).

La decorrenza.

La pensione di inabilità decorrerà:

dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la domanda sia presentata dal soggetto ancora in servizio;

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, quando l'istanza è inoltrata dal soggetto cessato dal servizio.